

Nuove forme di intervento in ambito cimiteriale

di Daniele Fogli (*)

Intervento effettuato nel corso del convegno «Servizi funerari: evoluzione normativa e gestionale, qualità ed aspetti sociali», organizzato da AMAV Venezia e SEFIT-Federgasacqua con il patrocinio dell'ANCI, del Comune di Venezia e del Ministero della Sanità, tenutosi a Venezia il 15 aprile 1999.

Il tema assegnatomi è particolarmente stimolante. Si tratta delle nuove forme di intervento in ambito cimiteriale.

Proseguirò idealmente il discorso che avevo iniziato al Convegno di Firenze del 19.6.98, riallacciandomi brevemente ad esso.

Cercherò quindi di dare una lettura delle nuove norme in via di approvazione dal lato di chi trova in esse, e non avrebbe potuto essere altrimenti, avendo personalmente contribuito a formarle, la soluzione ad alcuni dei problemi gestionali dei cimiteri italiani.

Il ritorno al cimitero a rotazione

Inizio da quello che viene ritenuto, a torto o a ragione, il maggiore dei problemi gestionali: le salme sepolte in Italia non si scheletrizzano nei tempi e nei modi previsti!

- 1) Da circa 10 anni a questa parte rileviamo con sempre maggior frequenza che le salme sepolte in terra, nei loculi o nelle tombe, decorso il periodo usuale di sepoltura (rispettivamente 10 e 30-35 anni) hanno elevate percentuali di mancata o imperfetta scheletrizzazione. Il fenomeno, inizialmente avvertito nel corso delle esumazioni decennali (20% di inconsunti, con punte in zone umide del 70-80%) è in effetti la sommità di un iceberg, perché solo in questi e nei prossimi anni cominceranno ad entrare in rotazione i loculi o i posti salma in tomba frutto della crescita delle tumulazioni degli anni sessanta. Già in molte città si avvertono percentuali di indecomposti che variano fra il 20-30% e il 50-60% ed anche più in caso di estumulazione.
 - 2) Ci si è quindi cominciato a chiedere quali fossero le cause di un simile fenomeno, tenuto conto che spesso i terreni di inumazione erano gli stessi (in certi casi si era addirittura determinato un abbassamento delle falde superficiali per effetto di forti emungimenti dai pozzi). Inoltre, per certi versi sconvolgente la constatazione che nella tumulazione più si seguiva alla lettera la norma di legge e più si ottenevano risultati negativi. In pratica la impermeabilità ai liquidi e ai gas, unita alla puntura conservativa, determina condizioni di prolungamento nel tempo dei fenomeni di scheletrizzazione.
 - 3) Dai rari studi fino ad ora condotti e dalla sperimentazione pratica sul campo, sembra ormai assodato che non è una sola la causa, bensì è una sommatoria di circostanze che determina questi effetti, ma incidono sempre più le cure mediche e i trattamenti conservativi del cadavere.
 - 4) La nuova normativa parte proprio da questi assunti teorici ed empirici, determinando una serie di regole per scongiurare che il fenomeno continui ad avvenire anche in futuro e nel contempo dettando criteri di comportamento per le situazioni già in essere.
 - a) La prima regola è la eliminazione della puntura conservativa.
 - b) La seconda è la introduzione di nuovi sistemi di sepoltura a scheletrizzazione accelerata:
 - nel caso di inumazione, con la individuazione di una sorta di inumazione in camera d'aria, da affiancare alla tradizionale sepoltura con terra tutt'intorno al feretro. Inoltre con l'alzata per piano di posa del feretro al massimo a 1,5 metri dal piano di campagna;
 - nel caso della tumulazione, con la possibilità di ricorrere ad un tipo di loculo aerato;
 - permettendo la ripresa dei processi di scheletrizzazione bloccati, attraverso l'aggiunta con specifiche sostanze biodegradanti, o favorendoli fin dall'inizio con analoghe sostanze.
- I primi due sistemi sfruttano la velocità di scheletrizzazione data dalla sostituzione di processi putrefattivi con altri ossidativi. Gli esperti di medicina legale conoscono benissimo la regola di Casper relativa all'equivalenza del grado di putrefazione per permanenze in vari ambienti: 1 settimana all'aria = 2 settimane in acqua = 8 settimane sotto terra, e quella ulteriore secondo cui 1 ora d'estate equivale a 1 giorno d'inverno.
- Regole empiriche, che trovano conferma nella forte preoccupazione dei gestori dei cimiteri del Nord del Paese nei confronti di quelli del Sud, per la differente incidenza di salme inconsunte.

Da notare come la variabilità di condizioni geografiche e climatiche non può che consigliare un ventaglio ampio di possibilità soluzioni valide per una zona non possono esserlo per un'altra e viceversa.

L'ultimo sistema, quello della addizione con sostanze biodegradanti, è un po' quanto è già stato fatto in agricoltura, dove la correzione dei terreni e l'utilizzo di prodotti selezionati favoriscono le colture. Nel nostro caso si fa riferimento a particolari miscele di enzimi che accelerano o ripristinano i processi di degradazione della materia organica.

- c) La terza regola consiste nella facilitazione del ricorso alla cremazione, sia in caso di decesso appena avvenuto, sia per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- d) La quarta regola consiste nella individuazione normativa della salma inconsunta, cioè dell'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (che ricordo sono la saponificazione, la mummificazione, la corificazione). Data la rilevanza del fenomeno si è previsto che amministrativamente si passi dalla tipologia di cadavere a quella di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo decorso un periodo di tempo predeterminato:
 - 10 anni se inumato;
 - 20 se tumulato (10 se in loculo aerato).

A questo punto mi soffermerò un minuto per approfondire una questione che è stata oggetto di profonde discussioni, che non hanno visto prevalere le posizioni da noi espresse, ma che nel contempo hanno determinato aperture significative da parte del Ministero della Sanità.

Mi riferisco al problema della cremazione di salme di persone decedute prima e dopo il 1990 (lo spartiacque è dato dal 27/10/90, data di entrata in vigore del DPR 285/90).

Con il testo attuale è sempre consentita la cremazione dell'esito del fenomeno cadaverico trasformativo conservativo su richiesta dei familiari aventi titolo (a meno che non vi sia un divieto espresso in vita dal de cuius). Per coloro che sono morti dopo il 1990 vale inoltre il criterio del silenzio assenso, cioè ai familiari si sostituisce il Responsabile del cimitero quando sia stata data opportuna pubblicità della destinazione finale di tali inconsunti, previa decisione del Sindaco con apposita ordinanza.

Infine, laddove sussistano condizioni oggettive di carenza di spazi cimiteriali il Sindaco può emettere una ordinanza (ma sono casi estremi) con la quale si potranno cremare anche esiti di fenomeni cadaverici di persone morte prima del 1990.

È pur vero che valutazioni economiche restringeranno l'applicazione di queste norme alle grandi città dotate di crematori e nel contempo con riserve di spazi cimiteriali al lumicino, ma è doveroso annotare che quelle che erano soluzioni dapprima osteggiate o in taluni casi non consentite su scala locale, diventano oggi percorribili.

- e) La quinta regola è una nuova attenzione sull'utilizzo dei materiali che si immettono nel ciclo cimiteriale:
 - rilancio della biodegradabilità con la definizione normativa di cosa si intenda per tale;
 - contenimento degli spessori dei legni, che a nostro avviso deve essere accompagnato da nuovi sistemi di verniciatura più ecologici;
 - sostituzione, ove possibile, dello zinco con materiali biodegradabili.

La modifica normativa interviene quindi sia dal lato preventivo, per ripristinare il criterio rotatorio del sistema cimiteriale italiano, sia con soluzioni che consentono di intervenire sull'attuale stock di salme inconsunte, frutto di mezzo secolo di cure conservative e non scheletrizzanti.

Il rapporto fra città dei vivi e città dei morti

Il nuovo regolamento interviene inoltre su un altro aspetto cruciale, quello del rapporto fra la città dei vivi e la città dei morti.

I Comuni che in questi anni hanno tentato di costruire cimiteri ex novo per lo più hanno registrato cocenti insuccessi, soprattutto per la saldatura fra interessi economici dei proprietari dei terreni interessati che rischiavano di vedere abbattuto il prezzo di aree in futuro potenzialmente fabbricabili, con la naturale ritrosia della cittadinanza a vivere nei pressi di un cimitero. Dirò di più chi con manovre speculative in anni passati aveva ottenuto di rendere fabbricabili aree nelle immediate vicinanze di un cimitero esistente, con un notevole lucro, consapevole della contiguità al cimitero, col passare del tempo ha fatto pressioni politiche, ha osteggiato la normale attività cimiteriale, quasi da rendere il cimitero una sorta di intruso nei confronti delle abitazioni che man mano crescevano più o meno legittimamente nel suo intorno, osteggiando ogni possibilità di espansione (ed in taluni casi di insediamento di crematori).

Con insensibilità per le necessità cimiteriali del futuro, con la consapevole complicità di amministratori e urbanisti compiacenti, sono stati saccheggiate pezzi importanti di aree di rispetto cimiteriale. Nel contempo venivano occupate a dismisura aree interne ai cimiteri, in un'orgia costruttiva e talvolta speculativa senza freni, tanto che oggi siamo in una situazione di emergenza per carenza di posti salma in diverse zone del Paese.

Il nuovo testo affronta questo problema con una serie mirata di azioni:

- 1 Ciò che resta delle aree di rispetto cimiteriale viene riservato alla sola eventuale espansione dei cimiteri occorrente per il prossimo secolo. I cimiteri potranno così avanzare verso l'abitato anche arrivando in aderenza, ma non vale il viceversa al di sotto dei minimi di legge.
- 2 I loculi, di norma vengono previsti in assegnazione solo in presenza di salma, consentendo un dimensionamento del loro fabbisogno non tanto sui viventi, bensì sui morti. Unica eccezione consentita l'avvicinamento per il coniuge in vita o per familiari di 1 grado.
- 3 Il sistema tariffario per la cessione in uso di sepolture per ogni soggetto che opera nel cimitero, sia esso lo stesso comune, un'impresa pubblica a totale o prevalente partecipazione pubblica locale, un'associazione riconosciuta (confraternita, So.Crem.), lo decide l'Amministrazione comunale, rispondendone così agli elettori.

Standards e pianificazione cimiteriale. Norme costruttive.

Dal punto di vista progettuale il nuovo testo presenta forti novità.

Il legislatore, consapevole del fallimento attuale, detta una serie di prescrizioni in base alle quali con una certa gradualità, partendo dai Comuni più popolosi, si porta a regime sul territorio italiano una pianificazione cimiteriale, oggi quasi ovunque assente.

Da notare sia lo sforzo di pianificare lo sviluppo interno ai confini cimiteriali, sia quello, ancor più cogente di controllo periodico ravvicinato del rispetto del divieto di costruzione di abitazioni nelle zone di rispetto. Ogni Comune deve dotarsi di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel proprio territorio, estesa anche alle zone di rispetto, con l'obbligo di verificare almeno ogni 5 anni la sussistenza del divieto di costruirvi nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

La planimetria deve essere aggiornata ad ogni nuova costruzione cimiteriale.

Oltre allo stato di fatto viene imposto l'obbligo di dotarsi del piano regolatore cimiteriale (P.R.C.):

- entro 5 anni: nei Comuni con più di 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia;
- entro 10 anni: nei rimanenti Comuni.

I Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti possono fare il P.R.C. assieme.

Il P.R.C. è revisionato almeno ogni 10 anni e recepisce le necessità del servizio per un arco di almeno 20 anni.

La competenza all'adozione del P.R.C. è del Consiglio Comunale; ne è prevista l'approvazione dalla Regione.

Vengono inoltre individuati i criteri di redazione del P.R.C. e gli elaborati obbligatori.

I criteri di progettazione dei loculi vengono rivisti, portando il sovraccarico di 250 kg./mq. a 200 kg./mq., più adeguato agli effettivi carichi.

Invece di prescrivere la impermeabilità ai liquidi ed ai gas di tutte le pareti, si opta per garantire solo là dove occorre (cioè sotto il feretro) condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, con soluzioni fisse o mobili, capaci comunque di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

Se la raccolta dei liquidi è sistema da adottare sempre, viene ora introdotta la possibilità di realizzare nuove tipologie di loculi, cosiddetti aerati, nei quali vengono adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, capaci di neutralizzare gli effetti dei liquidi nonché quelli dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

L'ampiezza della formulazione ricomprende tipologie esistenti da anni in altri Paesi europei, come la Francia e la Spagna, ma anche soluzioni presenti nel nostro Paese derivanti da applicazione di vecchia data o ancora innovazioni specifiche al riguardo.

Con l'aerazione controllata ci si ripromette di portare i tempi di scheletrizzazione dei cadaveri tumulati al di sotto dei dieci anni, parificando i tempi della inumazione e della tumulazione; si attuano così processi ossidativi al posto di quelli putrefattivi, intervenendo sulla velocità dei fenomeni in corso con un fattore di amplificazione adeguato.

Si precisa che la normativa per i loculi aerati è considerata come una possibilità per nuove realizzazioni o per ristrutturazioni dell'esistente, da affiancare alla tecnologia esistente cosiddetta del loculo stagno.

Nei loculi cosiddetti stagni le salme destinate alla tumulazione continuano ad essere racchiuse nella duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Nei loculi ad aerazione controllata la cassa metallica deve essere sostituita da un involucro di materiale biodegradabile in maniera che dopo qualche tempo vi si producano delle rotture che permettano all'aria di procedere a fenomeni ossidativi del cadavere e ai liquami di percolare al di sotto del corpo.

È possibile che un loculo aerato venga utilizzato, in un Comune, senza sfruttarne le capacità ossidative, e quindi con la cassa metallica oltre a quella di legno, ma ciò deve essere previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale.

Sono stati introdotti dei valori minimi interni dimensionali per loculo, ossarietto e nicchia cineraria.

Inoltre vengono modificati i valori minimi dell'interfossa (da 50 cm. a 30 cm.) per le inumazioni, aumentando di fatto la capienza dei campi comuni attuali di circa il 15%.

Messa a norma dell'esistente

È forse questa una delle norme maggiormente attese dagli operatori. Fino ad oggi per poter consentire l'utilizzo di vecchie strutture cimiteriali (costruite prima del 1990) occorreva procedere ad una richiesta al Ministero della Sanità di deroga (ex art. 106 DPR 285/90), dai tempi lunghi, dall'esito incerto, benché con regole già individuate dalla circolare 24/93.

La novità è che dall'uscita del nuovo regolamento si potranno mettere a norma non solo i posti salma privi di libero accesso, ma anche quelli in cripta senza separazione, attraverso una procedura già scritta nel testo. Ogni comune potrà così regolarizzare quello che fino ad ora ha consentito violando di fatto la legge, con una procedura semplice e non sottoposta a pareri o autorizzazioni di soggetti esterni.

Le tombe esistenti

Pochi hanno compreso l'effetto dirompente che può avere in un Comune la mancata conoscenza del proprio sistema cimiteriale. Ci si riferisce al fatto che alla base di ogni Stato moderno c'è la funzione di stato civile (registrazioni di anagrafe) e quella del catasto (registrazione del titolo di proprietà o del possesso di un immobile).

Orbene la conoscenza del luogo di sepoltura dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (in ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri), come dei diritti di uso delle sepolture, sono informazioni di rilevanza estrema per consentirci l'attuale e la futura gestione cimiteriale.

Se non vogliamo che aumenti con progressione esponenziale la quantità di sepolture abbandonate, in stato di degrado, diventa gioco forza impiantare un sistema di rilevamento del genere, che segua l'evoluzione dei diritti vantati sulle tombe e soprattutto gli intestatari delle stesse.

Il nuovo regolamento fa ancor di più:

- introduce la nozione di decadenza della concessione;
- supera le limitazioni insite nella precedente formulazione dell'istituto della revoca delle concessioni;
- determina delle procedure per il recupero delle tombe abbandonate e per l'acquisizione al patrimonio cimiteriale di tombe di interesse storico-artistico. Il passo verso la valorizzazione dei cimiteri monumentali, veri e propri musei all'aperto è breve, ma occorrono altri provvedimenti, di sostegno economico ai Comuni e ai concessionari per il restauro delle tombe di pregio;
- chiarisce che vi è possibilità di trasferimento del diritto d'uso del sepolcro per successione legittima o testamentaria. Definisce quindi il subentro nella intestazione delle sepolture. In questo modo si rimette in circolo il patrimonio già costruito.

CONCLUSIONI

Senza altro questo regolamento non è perfetto, qualcuno dice che pecca di eccessivo dirigismo, altri che è troppo sbilanciato verso la periferia (leggi i Comuni), altri ancora che vede un coinvolgimento di un sistema regionale che prima è stato quasi ovunque del tutto assente. Molti sono perplessi dalla notevole mole di modifiche, altri ancora ritengono insufficienti le variazioni apportate.

Di certo non è un regolamento fotocopia di quelli precedenti.

Per questo richiederà un impegno notevole da parte di chi lo dovrà applicare e determinerà profondi cambiamenti nei modi di gestione sia in ambito funebre che cimiteriale.

Chiamerà l'industria del settore a notevoli sforzi di adeguamento e richiederà investimenti cospicui per ammodernare il sistema funerario italiano.

È però una occasione storica da non perdere, in cui ognuno è chiamato a fare la sua parte, dove ci sono pochi spazi per scaricare responsabilità su altri soggetti.

Cominciamo quindi a rimboccarci le maniche, ancor prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perché il cambiamento, prima tanto invocato, sta arrivando.